

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 34-55724/2008

OGGETTO: Realizzazione Impianto idroelettrico con unificazione dei 2 salti denominati Apes 1 e 2 salto nel comune di Balangero
Proponente: APES s.r.l.
Comune: Balangero (TO)
Procedura di Verifica ex art.10 l.r. n.40/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 11/08/2008 la società APES s.r.l. con sede in Torino –c.so Trapani 150, relativamente al progetto "Realizzazione Impianto idroelettrico con unificazione dei 2 salti denominati Apes 1° e 2° salto nel comune di Balangero", localizzato nel Comune di Balangero (TO), ha presentato domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 "*derivazioni di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. (...)*". Contestualmente il medesimo proponente ha presentato avvio della fase di Valutazione d'Incidenza ai sensi del DPR 8 settembre 1998.
- in data 11/09/2008 è stato pubblicato sul BUR n.37 l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA;
- con nota prot. n. 637265/LB6 del 23/09/2008 sono stati invitati i soggetti interessati, individuati ai sensi dell'art.9 della l.r. n.40/1998 e s.m.i, a fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni a partire dall'11/09/2008 e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Rilevato che:

- l'impianto idroelettrico in oggetto consiste in una subderivazione d'acqua per la produzione di energia dal Canale Consortile Nole-Villanova, in Comune di Balangero il quale deriva a sua volta l'acqua sulla sponda sinistra del Torrente Stura di Lanzo nel Comune di Lanzo Torinese;
- lo stesso Canale Consortile alimenta altri impianti idroelettrici ed utenze industriali a monte ed a valle dell'impianto esistente;
- l'impianto idroelettrico in oggetto risulta essere già stato sottoposto a verifica di Via ai sensi della L.R. 40/98 in data 21/05/2004 ed escluso dalla successiva fase di Valutazione d'Impatto Ambientale con determinazione dirigenziale n. 45-211958 del 29/07/2004;
- Successivamente a tale esclusione il proponente ha ottenuto le seguenti autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione delle opere:
 - autorizzazione del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte;
 - Autorizzazione del Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte.
- In corso d'opera si è resa necessaria una variante del 2° salto che risulta essere oggetto della presente istruttoria.

- Per la realizzazione del *Secondo Salto* il progetto del 2004 prevedeva:
 - la deviazione delle acque del Canale Consortile di Nole-Villanova - in corrispondenza del vecchio salto posto all'estremità NE dell'ex stabilimento SLIM SpA - per un tratto di 92,3 m sul latitante a Nord Canale Comunale di Mathi (la cui sezione per tale tratto viene portata a 5,00m come per il Canale Consortile di Nole-Villanova), per essere poi convogliate nella **vasca di carico**. Da tale vasca di carico le acque raggiungono la seconda centralina per lo sfruttamento e la produzione di energia attraverso una **tubazione** (Ø200) e con il salto utile di 4,88 m;
 - la realizzazione del nuovo fabbricato atto ad ospitare **la centrale** (20 m x 7 m) in corrispondenza del lato Est dell'ultimo edificio industriale dell'area ex SLIM S.p.A. L'energia elettrica prodotta attraverso una turbina ad asse verticale tipo Kaplan verrà trasferita direttamente alla cabina ENEL da dove verrà immessa sulla rete AMT. Dopo lo sfruttamento e con apposito **canale di scarico**, le acque verranno di nuovo restituite nel Canale Consortile di Nole-Villanova;
- Le opere in variante prevedono:
 - Lo spostamento a valle della centrale di c.ca 160 m con fabbricato di dimensioni di 13.3x7,5 m ed un'altezza di 6,25 m.
 - Un diverso tracciato della condotta forzata in arrivo alla centrale con passaggio sotto alla Strada dei fraschetti.
 - Nuovo canale di restituzione delle acque turbinata al canale di Nole-Villanova, con realizzazione di scogliere e opere di ingegneria naturalistica.
 - Nuova strada di accesso alla centrale di lunghezza pari a circa 100 m.
- Le opere in variante risultano a tutt'oggi già realizzate anche se nella documentazione depositata non vengono fornite notizie al riguardo.

Considerato che:

- Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:
 - nota prot. n. 43513/2008 del 23/10/2008 dell'AIPO;
 - nota prot. n. 1387 del 23/10/2008 de'Ente di gestione del parco regionale la mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo;
 - nota prot. n. 48930/0824 del 05/11/2008 della Regione Piemonte –Settore Gestione Beni Ambientali;
 - nota prot. n. 23106/DA10.12 del 20/10/2008 della Regione Piemonte – Settore Pianificazione Aree Protette.
- L'istruttoria tecnica condotta e le note sopra citate dei soggetti interessati hanno consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto in oggetto, di quanto di seguito elencato:
 - dal punto di vista della **pianificazione territoriale**:
 - l'area su cui insistono le opere in variante:
 - risulta soggetta a tutela secondo le disposizioni dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 – *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, lett. c) – fascia di tutela di 150 m dai corsi d'acqua;
 - ricade al confine tra la fascia B e la fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
 - ricade nel perimetro del Sito di Interesse Comunitario “Stura di Lanzo” (IT1110014) ed interna al perimetro della Zona di Salvaguardia dell'Area protetta regionale istituita “Stura di Lanzo”.
 - dal punto di vista **ambientale**:
 - Le aree d'intervento sono poste a lato di quelle del progetto 2004 pertanto non si rilevano particolari criticità ambientali.
 - Per quanto concerne l'impatto acustico si rileva che il nuovo edificio della centrale è posto al margine della medesima area industriale prevista per la precedente collocazione, la valutazione d'impatto acustico effettuata esclude, visti i limiti della classificazione acustica comunale (Classe acustica VI) e l'assenza di recettori sensibili, la possibilità d'impatto durante l'esercizio dell'impianto.

Ritenuto che:

- il progetto in esame, complessivamente, trattandosi di variante di un impianto già autorizzato con caratteristiche e localizzazione del tutto analogo al precedente, non abbia impatti rilevanti sull'ambiente tali da richiedere una Valutazione d'Impatto Ambientale, e che pertanto possa ai sensi dell'art.10, comma 3 della l.r. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i. essere escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato.
 - in considerazione dell'analogia delle opere in variante con quanto precedentemente esaminato sono da considerarsi valide le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 45-211958 del 29/07/2004 integrate dalle seguenti ulteriori prescrizioni.
1. dal punto di vista della **pianificazione territoriale**:
 - dovrà essere verificata la conformità urbanistica degli interventi realizzati in variante;
 - poiché rispetto agli elaborati cartografici del PAI, l'area interessata dalla posa della condotta e dalla realizzazione della centrale idroelettrica del 2° salto ricade al confine tra la fascia B e C dovranno essere verificate l'interferenza con la fascia B e, nel caso, la necessità dell'eventuale nulla osta dell'AIPO.
 2. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:
 - I ripristini delle opere realizzate e di quelle eventualmente ancora da realizzare dovranno essere effettuati in conformità a quanto prescritto.
 3. dal punto di vista **ambientale**:
 - *Vegetazione*
 - Dovranno essere messe in atto compensazioni a carico della componente vegetazione consistenti nella ripiantumazione, con formazione di un *continuum* vegetazionale, di specie ripariali su tutta la lunghezza del canale Nole-Villanova e del Canale di Mathi interferiti, nei tratti in cui questa non sia presente.
 - Alla piantumazione di *Fraxinus* spp. sarebbe da preferire la piantumazione di specie più spiccatamente igrofile (*Salix* spp. e *Alnus Viridis*).
 - Dovranno essere effettuati periodici controlli sull'evolversi complessivo della situazione vegetazionale in modo che, congiuntamente alle opere di ordinaria manutenzione, venga garantita la permanenza nel tempo delle misure mitigative adottate.
 4. dal punto di vista dei **procedimenti amministrativi**:
 - Successivamente alla presente determinazione il proponente dovrà ottenere presso i diversi enti interessati, qualora non ancora ottenuta, l'autorizzazione delle opere in variante attraverso la predisposizione di apposita istanza e della documentazione progettuale richiesta dalla normativa vigente.
 - Per quanto concerne nello specifico l'autorizzazione del Settore Beni Ambientali a cui compete (come da parere dell'Ente Parco) anche il parere circa la compatibilità con la Zona di Salvaguardia dell'Area protetta regionale istituita "Stura di Lanzo": dovrà essere prodotta istanza corredata da documentazione progettuale di rito in congruo numero di copie, limitata ai soli atti progettuali puntualmente finalizzati all'espressione del parere di competenza. In particolare la documentazione dovrà assicurare un idoneo inserimento paesaggistico dei lavori previsti, prevedendo in proposito compatibilmente con l'esecuzione degli interventi in progetto, adeguate forme di mitigazione, recupero e rinaturazione dei luoghi interessati. Gli atti dovranno inoltre documentare puntualmente tutte le opere di cantierizzazione seppur a carattere temporaneo, occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto. La documentazione dovrà essere redatta facendo puntuale riferimento al D.P.C.M. 12 Dicembre 2005 ed essere pertanto elaborata e completa dagli atti cartografici, grafici e fotografici e documentari puntualmente elencati nell'apposito Allegato al citato D.P.C.M. costituenti la così detta relazione paesaggistica, che costituisce la base di riferimento essenziale per le valutazioni finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 146, comma, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
 - Per quanto concerne la valutazione d'incidenza sul SIC "Stura di Lanzo" (IT1110014) si prende atto, come riportato nel parere del competente settore regionale, che le opere non sono da sottoporre a Valutazione d'Incidenza a patto che al termine dei lavori le aree d'intervento siano recuperate dal punto di vista ambientale e restituite alle condizioni preesistenti.

Visto

- l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi;
- R.D. n. 1775 dell' 11/12/1933 e smi;
- R.D. n. 523/1904 e smi;
- D. Lgs.n.42/2004;
- D.Lgs.152/2006 e smi;
- DPR n.53/1998 e smi;
- artt. 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di escludere** il progetto di "Realizzazione Impianto idroelettrico con unificazione dei 2 salti denominati Apes 1 e 2 salto nel comune di Balangero", localizzato nel Comune di Balangero (TO), proposto dalla APES s.r.l., dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n.40 del 14/12/1998 e s.m.i. subordinatamente alle condizioni dettagliate nella premessa del presente provvedimento relative agli aspetti:

1. pianificazione territoriale;
2. progettuali e tecnici;
3. ambientali;
4. procedimenti amministrativi;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data 10/11/2008

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina